
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

CTU, prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, onorari aumentati fino al doppio, applicazione in misura parziale

L'aumento previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 5, a mente del quale per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio, può essere applicato, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 1988.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.10.2014, n. 21339

...omissis...

2. Come riassunto nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta notifica iniziale o il successivo adempimento dell'ordine di rinnovazione del contraddittorio (perfezionato anche con riguardo all'istituto bancario succeduto al Banco di S.), di talché è da ritenere perfezionata la formazione del contraddittorio.

3. Con il primo motivo dell'odierno ricorso per cassazione, il ricorrente si duole del fatto che il tribunale di Catania, nel liquidare gli emolumenti per i singoli bilanci si sia attenuto alla media tra il minimo e il massimo ed abbia poi applicato l'aumento nella misura del 30%.

Sostiene che sia stata in tal modo falsamente applicata la normativa – D.P.R. n. 352 del 1988, art. 2, e L. n. 319 del 1980, art. 5 – che consente di attribuire l'aumento ex art. 5 solo ove sia stato previamente applicato il massimo della percentuale prevista per il compenso della prestazione.

Il rilievo è fondato nei limiti di cui si dirà.

Va premesso che la norma di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 5, è stata soppressa nel 2002, ma è *ratione temporis* applicabile, trattandosi di remunerare una consulenza conclusa nel 1998.

Va poi ricordato e confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (Cass. 7632/06).

Ne consegue che è errata l'applicazione dell'aumento (che può essere anche parziale, cfr Cass. 2027/10) predetto, qualora non sia stato attribuito il compenso massimo previsto dal decreto.

3.1. Va chiarito che l'aumento del 30% applicato dal provvedimento impugnato non è da considerare già acquisito in aggiunta alla liquidazione del compenso base, essendo venuto meno il suo presupposto e dovendo essere riconsiderato il compenso dovuto, con adeguamento a quanto già statuito dalla prima sentenza della Corte Suprema.

Va ancora aggiunto, solo per completezza, che la sentenza 25131/08 si è occupata, nell'esaminare il secondo motivo del xxxxxx dell'aumento di cui all'art. 5, ma lo ha fatto sotto diverso aspetto.

Era stata infatti lamentata dal ricorrente la mancata attribuzione dell'aumento di cui all'art. 5 nella misura massima e la Corte aveva respinto la doglianza trattandosi di esercizio di potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità.

Era però rimesso al giudice di rinvio il compito di riliquidare il compenso, con le facoltà di cui all'art. 5.

3.2. Il giudice di rinvio dovrà quindi valutare se applicarlo, dopo aver nuovamente liquidato il compenso spettante al consulente odierno ricorrente.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "L'aumento previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 5, a mente del quale per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio, può essere applicato, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegatae al D.P.R. n. 352 del 1988".

4. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla liquidazione sulle spese. La censura mette in evidenza una contraddizione tra quanto esposto in dispositivo, ove le spese del procedimento sono state dichiarate "irripetibili" e quanto statuito in motivazione, ove si legge che le spese di tutti i gradi di giudizio dovevano seguire "la soccombenza".

Il motivo è da ritenere assorbito dalla decisione assunta quanto alla prima censura.

Infatti, a seguito del necessario rinvio al tribunale di Catania, detto ufficio dovrà procedere a nuova liquidazione del compenso al consulente, con corretta applicazione sia di quanto statuito da Cass. 25131/03 in ordine ai bilanci da considerare, sia del principio di diritto oggi ribadito.

La liquidazione delle spese di causa dipenderà quindi dall'esito complessivo del giudizio di merito e potrà essere nuovamente formulata.

Il tribunale di Catania, in nuova composizione collegiale, provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Catania, in diversa composizione collegiale, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
